



Confartigianato
Imprese Como

Viale Roosevelt 15 – tel. 031 3161 fax 031 316.353
Area Mercato e Sviluppo Imprenditoriale – legislazione@confartigianatocomo.it
[Legislazione e Politiche Territoriali](#)

Como il 18 luglio 2013

COMUNICATO STAMPA

RILASCIO DURC IN PRESENZA DI ONERI CONTRIBUTIVI ACCERTATI E NON ANCORA VERSATI DI IMPORTO PARI A CREDITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato uno specifico Decreto Ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, con il quale ha stabilito le modalità per il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'azienda nei confronti della Pubblica Amministrazione di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.

In questo caso il documento rilasciato deve contenere l'indicazione dell'importo del debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita attestante il credito vantato dall'interessato.

Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte della Pubblica Amministrazione degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture si applicano le disposizioni che prevedono l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.

La certificazione esibita per il rilascio del DURC può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo ovvero per la cessione del credito presso banche o intermediari finanziari solo dopo l'estinzione del debito contributivo indicato sul documento stesso, comprovata da un nuovo DURC aggiornato, oppure, in caso di persistente irregolarità contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione o dell'anticipazione dello stesso, apposita delega di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario per l'estinzione del suo debito contributivo.

Qualora l'importo riconosciuto al creditore dalla banca o dall'intermediario finanziario risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione del pagamento si applica per estinzione parziale del debito contributivo predetto.